

## VERBALE DI ACCORDO

In data 18 marzo 2019 Trenitalia S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF, SLM Fast Confasal, si sono incontrate ed hanno convenuto di sottoscrivere il presente accordo.

Premesso che:

la Società Trenitalia S.p.A., nell'ambito del piano di sviluppo in atto ed al fine di sostenere il processo di crescita nel settore del trasporto ferroviario passeggeri, intende procedere all'attivazione sperimentale per l'anno 2019 di tirocini extracurricolari, in qualità di soggetto ospitante, a favore di coloro che avranno superato l'iter selettivo nel rispetto delle procedure aziendali, della durata massima di 6 mesi con riferimento alla figura professionale di Macchinista;

Trenitalia S.p.A. riconoscerà ai suddetti tirocinanti, per la partecipazione al tirocinio, un'indennità di importo lordo mensile di 900 euro ed 1 ticket restaurant per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio;

inoltre, limitatamente ai tirocinanti che risiedono in un comune diverso dal comune sede dei corsi di formazione, è previsto un rimborso spese fino a 200 euro/mese per sostenere gli spostamenti via treno o mezzi di trasporto pubblico locale da/verso residenza a/dalla sede del corso, a fronte della presentazione dei relativi giustificativi;

al termine del tirocinio extracurricolare, le risorse che hanno completato proficuamente il percorso formativo, saranno inserite in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante nella figura professionale di Macchinista;

in data 6 febbraio 2018 è stato sottoscritto un accordo tra Agens e le OO.SS. che si richiama integralmente.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

la premessa e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo;

la durata del contratto di apprendistato professionalizzante per la figura professionale di Macchinista, attivato a favore dei lavoratori che precedentemente hanno effettuato e completato proficuamente un tirocinio extracurricolare finalizzato ad acquisire le conoscenze di base, trasversali e professionalizzanti, sarà pari a 24 mesi per un numero di 100 macchinisti;

i profili formativi per l'attivazione dei suddetti contratti di apprendistato professionalizzante, nonché la durata della formazione di base, trasversale e professionalizzante per le risorse in possesso di diploma di


scuola secondaria superiore di secondo grado, sono riportati nell'allegato al presente accordo. La durata complessiva della formazione in apprendistato, unitamente alla formazione erogata nel corso del tirocinio, è almeno pari a quanto previsto per il profilo di Macchinista nell'allegato B al CCNL Mobilità/Area AF 16.12.2016. Resta ferma la facoltà aziendale di articolare le ore di formazione nell'arco della durata complessiva del contratto calcolandole come media nel periodo di riferimento;

l'Azienda, per la formazione da elargire durante il periodo di tirocinio, si riserva la possibilità di avvalersi di centri di formazione esterni riconosciuti preventivamente comunicati alle OO.SS.;

per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applica l'art. 21 del CCNL Mobilità/Area AF 16.12.2016;

la presente intesa non esclude, in ogni caso, la possibilità di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante come disciplinato dall'art. 21 del CCNL della Mobilità Area AF 16.12.2016.

Per Trenitalia S.p.A.



per le

Segreterie Nazionali  
FILT/CGIL  
FIT/CISL  
ULTRASPORTI  
UGL TAF  
SLM FAST Confsal

